

## STATUTO DEL CIRCOLO VELICO DERIVE LIGNANO

### COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ART. 1 - E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica denominata CIRCOLO VELICO DERIVE LIGNANO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in seguito per brevità “Circolo”. Il Circolo ha sede legale in Lignano Sabbiadoro (UD), Viale Adriatico n. 39.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare ulteriori recapiti nel territorio della Repubblica Italiana per l'inoltro della corrispondenza e per comunicazioni epistolari, telematiche e telefoniche, dandone avviso ai soci, ferma restando la sede legale.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - Scopo del Circolo è quello di praticare e diffondere con ogni mezzo l'attività velica dei natanti da diporto privi di chiglia fissa, e muniti perciò di deriva mobile, nonché delle tavole a vela, in modo da infondere amore e rispetto per il mare e lo sport della vela. A tale finalità saranno promosse iniziative, anche di carattere sociale, con eventuale partecipazione di enti od organizzazioni pubbliche o private; potranno altresì essere organizzate attività didattiche per la formazione e l'aggiornamento delle conoscenze nautiche, anche nella fase di avvio alla pratica sportiva velica.

L'associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro.

ART. 3 - E' in facoltà del Consiglio Direttivo deliberare nell'interesse del Circolo l'adesione del Circolo stesso ad organismi federali, regionali e nazionali, purché riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), obbligandosi il Circolo a rispettare tutte le norme derivanti dalla predetta adesione.

ART. 4 - L'emblema ed il guidone del Circolo sono conformi ai modelli allegati al presente statuto, rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".

### SOCI

ART. 5 - I soci, in numero illimitato e di entrambi i sessi, compongono il Circolo e sono divisi nelle seguenti categorie:

a) soci ordinari;

b) soci benemeriti.

a) soci ordinari: sono soci ordinari gli iscritti al Circolo che pagano una quota di iscrizione ed una quota sociale annuale di appartenenza. I coniugi non legalmente separati ed i figli dei soci ordinari sono tenuti al pagamento solo della quota sociale di appartenenza.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta degli interessati. Con l'ammissione a socio il richiedente è tenuto al pagamento della quota sociale annuale di appartenenza ed ad osservare le norme dello statuto del Circolo;

b) soci benemeriti: sono soci benemeriti le persone e gli enti che, a parere del Consiglio Direttivo, dimostrino particolare simpatia per il Circolo e che, per alte benemerenze nel campo dello sport ed in altri settori della vita pubblica, possono con il loro nome dare lustro e prestigio al Circolo medesimo. L'ammissione dei soci benemeriti è deliberata dall'Assemblea dei Soci. Coloro che accettino di divenire soci benemeriti del Circolo sono tenuti al pagamento della sola quota sociale annuale di appartenenza ed ad osservare le norme dello statuto del Circolo.

L'appartenenza al Circolo è comprovata dalla tessera sociale.

ART. 6 – La qualifica di socio cessa per:

- 1) dimissioni;
- 2) morosità;
- 3) espulsione.

- 1) dimissioni: possono essere rassegnate mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo e sono efficaci dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta al Consiglio Direttivo. Restano comunque di spettanza del Circolo, senza che possa sussistere alcun obbligo di rimborso al socio dimissionario, la quota di iscrizione e quelle annuali, compresa quella relativa al periodo nel corso del quale sono state presentate le dimissioni;
- 2) morosità: fermo restando che le quote sociali di iscrizione e di appartenenza stabilite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo sono da intendersi annuali e da corrispondersi entro la data indicata dall'Assemblea dei Soci, il socio cessa automaticamente di far parte del Circolo, qualora non provveda al pagamento delle stesse, decorso il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta di pagamento scritta formulata da parte del Consiglio Direttivo; le quote sociali di iscrizione e di appartenenza comunque dovranno essere pagate sino alla data del ricevimento della richiesta di pagamento;
- 3) espulsione: il socio può essere espulso per atti di indisciplina o per altri gravi motivi. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta dell'espulsione.

ART. 7 – Il socio (o se minore chi esercita la patria potestà) all'atto dell'iscrizione accetterà espressamente di manlevare il Circolo per danni che potessero derivare a persone o cose per fatti attinenti all'attività sociale; altrettanto dovranno fare i terzi che eventualmente fossero ammessi all'utilizzo delle strutture del Circolo, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

## ORGANI DEL CIRCOLO

ART. 8 – Sono organi del Circolo:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente del Circolo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Il funzionamento di tutti gli organi del Circolo è ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza fra tutti i soci.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 9 – L'Assemblea dei Soci rappresenta il supremo organo del Circolo.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea dei Soci spettano tutti i poteri che non siano demandati dallo statuto agli altri organi del Circolo.

ART. 10 – l'Assemblea dei Soci ordinaria è convocata dal Presidente del Circolo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per deliberare sui seguenti argomenti:

- a) relazione del Consiglio Direttivo esposta dal Presidente;
- b) bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

- d) ammontare annuo della quota di iscrizione, della quota sociale di appartenenza e delle altre eventuali quote dovute dai soci;
- e) elezione, nell'esercizio finanziario di scadenza, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
- f) argomenti proposti da almeno cinque soci aventi diritto al voto direttamente all'Assemblea dei Soci;
- g) argomenti proposti dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Collegio dei Probiviri nell'ambito delle proprie rispettive competenze.

ART. 11 – L'Assemblea dei Soci ordinaria dovrà inoltre essere convocata dal Presidente del Circolo qualora:

- a) il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- b) ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti ne faccia richiesta scritta e motivata, nell'ambito delle proprie competenze;
- d) il Collegio dei Probiviri ne faccia richiesta scritta e motivata, nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 12 – L'Assemblea dei Soci straordinaria viene convocata quando occorra procedere alla modifica dello statuto, ovvero quando si debba deliberare lo scioglimento del Circolo. La convocazione dell'Assemblea dei Soci straordinaria potrà avvenire nelle stesse ipotesi sub lett. a), b), c) e d) di cui all'articolo precedente.

ART. 13 – L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sia ordinaria che straordinaria, completo dell'ordine del giorno e dell'indicazione del luogo e dell'ora della riunione, dovrà essere inviato a tutti i soci, affisso all'albo sociale e/o pubblicato nel sito internet del Circolo almeno dieci giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare ulteriori forme di convocazione in aggiunta a quelle sopra indicate.

ART. 14 – Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci sia ordinaria che straordinaria tutti i soci del Circolo. Non hanno diritto al voto i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali possono farsi rappresentare all'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, da un altro socio in regola con il pagamento delle quote sociali; nessun socio potrà rappresentare più di due soci.

L'Assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti; essa non potrà essere convocata se non trascorse ventiquattro ore dopo l'orario stabilito per la prima convocazione.

L'Assemblea dei Soci ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea dei Soci straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Le votazioni dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi del Circolo sono a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti sarà titolo preferenziale l'anzianità di iscrizione al Circolo; in caso di ulteriore parità sarà titolo preferenziale l'anzianità di età anagrafica.

ART. 15 – l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Circolo o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente; funge da segretario dell'Assemblea dei Soci il Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, il componente del Consiglio Direttivo più giovane d'età; per le votazioni l'Assemblea dei Soci procede alla nomina di due scrutatori eletti tra i soci aventi diritto al voto presenti e non candidati per gli organi del Circolo, qualora l'Assemblea dei Soci sia stata convocata per il rinnovo di detti organi.

Il Presidente del Circolo deve:

- a) controllare la validità della costituzione dell'Assemblea dei Soci, assicurandosi che le norme statutarie siano rispettate; in caso contrario, sentiti gli organi sociali, procederà ad una nuova convocazione;
- b) dirigere le discussioni;
- c) regolare e controllare le votazioni;
- d) firmare unitamente al segretario ed agli scrutatori il verbale dell'Assemblea dei Soci.

### CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART. 16 – Il Circolo è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da almeno cinque componenti eletti dall'Assemblea dei Soci ordinaria fra i soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dei Soci ordinaria delibera il numero dei consiglieri che in ogni caso devono essere di numero dispari.

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il proprio Presidente, che riveste anche la carica di Presidente del Circolo.

Il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente, ha la rappresentanza legale del Circolo e la firma sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà invitare alle proprie riunioni uno o più soci, che non avranno diritto di voto, ma potranno dare il loro contributo consultivo.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, cessano il proprio mandato alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo deve designare nel suo seno:

- Il Vice-Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Direttore Tecnico-Sportivo.

I consiglieri che, senza valida giustificazione, non si presentano a due sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.

In caso di vacanza di posti nel Consiglio Direttivo, subentreranno di diritto i soci non eletti che hanno conseguito il maggior numero di voti nell'ultima Assemblea dei Soci ordinaria convocata per il rinnovo degli organi del Circolo. In caso di parità di voti sarà titolo preferenziale l'anzianità di iscrizione al Circolo; in caso di ulteriore parità sarà titolo preferenziale l'anzianità di età.

Qualora nel corso del mandato venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo è tenuto a dimettersi ed a convocare l'Assemblea dei Soci ordinaria entro trenta giorni; nel frattempo il Consiglio Direttivo dimissionario deve provvedere all'ordinaria amministrazione del Circolo.

ART. 17 – Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo almeno una volta a semestre e comunque quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri. Gli avvisi di convocazione, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata, dovranno contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. Copia dell'avviso di convocazione dovrà essere affissa all'albo sociale e/o pubblicato nel sito internet del Circolo almeno dieci giorni prima della data fissata. Il Consiglio

Direttivo potrà deliberare ulteriori forme di convocazione rispetto a quelle sopra indicate. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei consiglieri presenti. Il voto del Presidente, in caso di parità in sede di votazione, è determinante.

Di ogni riunione dovrà essere redatto il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e presiede normalmente il Consiglio stesso. In caso di sua assenza le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità d'esercizio delle deleghe, ivi compresa la rappresentanza del Circolo e la firma sociale, e può sempre impartire direttive ai consiglieri delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe. Non possono essere delegate le funzioni di cui all'art. 21 dello statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Al Consiglio Direttivo è consentito alienare, locare e concedere in comodato, ai soci o a terzi, i beni del Circolo esclusivamente nelle forme e nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

ART. 18 – Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo redigendo il relativo verbale. Coadiuvato il Presidente, unitamente al Vice-Presidente, in tutte le sue funzioni.

ART. 19 – Il Tesoriere cura la riscossione delle quote di iscrizione, delle quote sociali di appartenenza e delle altre eventuali quote dovute dai soci; custodisce i fondi del Circolo ed effettua i pagamenti. Predispone la bozza di bilancio consuntivo e la bozza di bilancio preventivo per l'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale – previa approvazione da parte dello stesso – sottopone dette bozze, con le eventuali modifiche deliberate, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ordinaria.

ART. 20 – Il Direttore Tecnico – Sportivo ha la direzione dello svolgimento delle attività sportive del Circolo e deve perseguire l'intento di sviluppare le attitudini e le capacità tecnico – sportive dei soci. Fornisce al Consiglio Direttivo opportune indicazioni su ogni questione di carattere tecnico – sportiva, sulla partecipazione del Circolo a gare o manifestazioni e sulla organizzazione delle manifestazioni sociali di cui assume la direzione tecnica.

ART. 21 – Il Consiglio Direttivo, oltre agli altri compiti indicati dallo statuto, delibera le bozze di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ordinaria, redige i regolamenti relativi allo svolgimento delle attività sociali e attua il programma di massima approvato dall'Assemblea dei Soci ordinaria, nel rispetto del bilancio preventivo; propone all'Assemblea dei Soci ordinaria l'importo della quota di iscrizione, di quella annuale di appartenenza e delle altre quote dovute dai soci.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre revisori effettivi, viene eletto dall'Assemblea dei Soci ordinaria fra i soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dei Soci ordinaria ha la facoltà di eleggere anche due revisori supplenti. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, cessano il

proprio mandato alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge alla prima riunione, convocata dal revisore effettivo più anziano d'età, il proprio Presidente, a maggioranza assoluta dei revisori effettivi, che ne dirige i lavori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato senza formalità dal proprio Presidente.

Alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti è necessaria la presenza della metà più uno dei revisori in carica. Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei revisori presenti. Al termine di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti è redatto un verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione.

Qualora nel corso del mandato venga meno la maggioranza dei revisori, ivi compresi i revisori supplenti, il Consiglio è tenuto a dimettersi ed il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea dei Soci entro trenta giorni.

ART. 23 – Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Circolo e sul suo concreto funzionamento;
- verifica la contabilità, la cassa e i libri sociali;
- esamina i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Consiglio Direttivo;
- predispone, previa deliberazione a maggioranza dei revisori effettivi, la relazione da presentare all'Assemblea dei Soci ordinaria.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e di esprimere pareri nelle materie di propria competenza; non hanno comunque diritto al voto.

ART. 24 – Il Collegio dei Proviviri, composto di tre probiviri effettivi, viene eletto dall'Assemblea dei Soci ordinaria fra i soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dei Soci ordinaria ha la facoltà di eleggere anche due probiviri supplenti. I componenti del Collegio dei Proviviri non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, cessano il proprio mandato alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Proviviri elegge alla prima riunione, convocata dal proboviro effettivo più anziano d'età, il proprio Presidente, a maggioranza assoluta dei membri effettivi, che ne dirige i lavori.

Il Collegio dei Proviviri è convocato senza formalità dal proprio Presidente.

Alle riunioni del Collegio dei Proviviri è necessaria la presenza della metà più uno dei probiviri in carica. Il Collegio dei Proviviri delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei probiviri presenti. Al termine di ogni riunione del Collegio dei Proviviri è redatto un verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione.

Qualora nel corso del mandato venga meno la maggioranza dei probiviri, ivi compresi i probiviri supplenti, il Collegio è tenuto a dimettersi ed il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea dei Soci ordinaria entro trenta giorni.

ART. 25 – I soci ed il Consiglio Direttivo sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Proviviri la risoluzione di tutte le controversie fra i soci relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati dal Circolo, nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

All'atto dell'iscrizione al Circolo il socio, o se minore chi esercita la potestà parentale, dovrà firmare l'espressa accettazione di questa norma dello statuto.

Il Collegio dei Proviviri deve dirimere tutte quelle eventuali questioni che il Consiglio Direttivo

ritenesse di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti che riguardino i rapporti sociali. I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a dare ai componenti del Collegio dei Probiviri le informazioni ed i chiarimenti di cui venissero richiesti.

Il Collegio dei Probiviri svolge le sue funzioni senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto del principio del contraddittorio.

#### DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 26 – L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Tutte i componenti degli organi del Circolo svolgono la loro attività a titolo gratuito.

L'Assemblea dei Soci ordinaria ha la facoltà riconoscere rimborsi spese ai soci, per attività svolte nell'interesse del Circolo.

I mezzi con i quali il Circolo provvede alle spese occorrenti per conseguire il proprio scopo sono:

- a) le quote ed i contributi volontari dei soci;
- b) le erogazioni varie fatte a qualsiasi titolo in favore del Circolo.

I proventi delle attività del Circolo non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere contemporaneamente componenti di altri organi del Circolo. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere contemporaneamente componenti del Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri debba deliberare su una vertenza in cui sia parte il coniuge e/o un parente e/o un affine di un proboviro, quest'ultimo dovrà astenersi dalla partecipazione ai lavori del Collegio stesso e di ciò dovrà essere fatta annotazione nel relativo verbale.

ART. 27 – Lo scioglimento del Circolo e la messa in liquidazione del relativo patrimonio sono deliberati dall'Assemblea dei Soci straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o degli altri soggetti cui spetta il diritto di richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci straordinaria. Il Consiglio Direttivo curerà successivamente la devoluzione del patrimonio e dell'attivo residuo di bilancio a fini sportivi. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 28 – Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano tutte le norme di cui al Libro I, Titolo II, Capo II e Capo III del Codice Civile, nonché, in quanto compatibili, le norme di cui al Libro V, Titolo V, Capo VII del medesimo Codice.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci straordinaria del Circolo Velico Derive Lignano in data 16 agosto 2009.